

Disciplinare per lo svolgimento delle borse-lavoro per utenza psichiatrica

INDICE

- Art. 1 Oggetto, principi e finalità.
- Art. 2 Definizione borsa lavoro.
- Art. 3 Utenti assegnatari di borsa lavoro.
- Art. 4 Pubblicità e diffusione tra l'utenza.
- Art. 5 Criteri e condizioni di assegnazione.
- Art. 6 Incompatibilità.
- Art. 7 La collaborazione necessaria con soggetti esterni.
- Art. 8 Procedimenti e competenze.
- Art. 9 Svolgimento della borsa lavoro.
- Art. 10 Cessazione e sospensione.
- Art. 11 Durata e rinnovo.
- Art. 12 Sussidio. Presupposti per l'erogazione e relativo procedimento.
- Art. 13 Disciplina delle assenze.
- Art. 14 Nuclei Operativi.
- Art. 15 Rendicontazioni.
- Art. 16 Disposizioni finali e di rinvio.

ART. 1

Oggetto, principi e finalità

Il presente Disciplinare, secondo quanto già previsto dal Piano Sanitario Regione Abruzzo 2008-2010 e dal Progetto Obiettivo Nazionale per la Tutela della Salute Mentale, nelle more della definizione del percorso regionale di allineamento ai nuovi modelli di presa in carico socio – sanitaria dei pazienti vulnerabili proposti a livello nazionale, intende promuovere uniformità di gestione delle procedure ASL relative alle c.d. borse lavoro per l'utenza psichiatrica.

La finalità è quella di garantire che lo svolgimento delle relative attività avvenga secondo criteri predefiniti, tali da perseguire la razionalità e la trasparenza dei processi di attivazione e di cessazione delle borse lavoro, l'efficacia e la tempestività dei procedimenti amministrativi, l'equità, l'universalità e l'informazione per l'accesso alle borse da parte dell'utenza, nonché l'effettività del riscontro circa l'efficacia dei percorsi individuali, oltre che, specie in questa fase transitoria, l'economicità dei processi.

ART. 2

Definizione di borsa lavoro

Le borse-lavoro per l'utenza psichiatrica costituiscono uno strumento a valenza socio sanitaria di terapia occupazionale e si inseriscono nel percorso terapeutico-riabilitativo individuale come progetto di recupero e consolidamento di abilità specifiche (lavorative, relazionali e sociali).

Esse s'innestano nel progetto di presa in carico del paziente, come strumento necessario al mantenimento dello stato di salute psichica e alla prevenzione del rischio di cronicità insito nella patologia psichiatrica. La borsa lavoro essendo uno strumento terapeutico riabilitativo ha durata limitata e l'indennità di partecipazione, non avendo valenza di compenso, non costituisce reddito da lavoro dipendente.

ART.3

Utenti assegnatari di borse lavoro

Le borse lavoro sono assegnabili ad utenti affetti da patologia psichiatrica, collocabili al lavoro, in carico ai Centri di Salute Mentale, che non siano già inseriti in strutture residenziali a media o alta intensità assistenziale. **Gli utenti candidati sono proposti dai Centri di Salute Mentale (mediante sottoscrizione in calce al Modello C) alla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM)**, che predispone amministrativamente l'assegnazione degli stessi e impartisce, altresì, direttive e disposizioni nel rispetto ed in attuazione del presente Disciplinare.

I Responsabili dei Centri di Salute Mentale (CSM) devono inoltrare alla Direzione del DSM entro il 30 novembre di ciascun anno la richiesta del numero di borse lavoro che si intendono erogare nell'anno successivo.

ART. 4

Pubblicità e diffusione tra l'utenza

Ciascun Centro di Salute Mentale ha l'onere di dare adeguata informazione sul contenuto del presente Disciplinare e ne tiene copia a disposizione dell'utenza; al fine dell'eventuale inserimento nelle borse lavoro consegna all'utente l'allegato **modello di dichiarazione (modello A)**. Nessun utente potrà essere inserito in borsa lavoro se non previa acquisizione della dichiarazione di disponibilità.

ART.5

Criteri e condizioni di assegnazione

Ricevuta la dichiarazione di disponibilità di cui al precedente art. 4 il Responsabile del Centro di Salute Mentale valuta con l'assistente sociale la candidabilità dell'utente all'inserimento. La proposta di accesso avviene allorché ricorrano le seguenti condizioni:

1. precedente presa in carico presso il Centro di Salute Mentale territorialmente competente in base al luogo di residenza dell'utente, da almeno tre mesi alla data di ricezione della dichiarazione di disponibilità;
2. un buon compenso psichico e "compliance" alle cure;

3. valutazione dell'utente per fissare e definire i livelli di disabilità e di funzionamento personale e sociale tali da permettere un esito positivo del percorso riabilitativo;
4. idoneità del profilo dell'utente ad essere inserito in percorsi di tal fatta;
5. il non inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali, salvo deroghe motivate per utenti inseriti in SRP3.1, SRP3.2 e SRP3.3, ai fini di un supporto assistito nella fase di dimissione graduale e protetta. Non vi è incompatibilità con l'inserimento dell'utente in un centro diurno psichiatrico.

Il limite di età non può costituire barriera in entrata o in uscita per la fruizione della borsa lavoro, costituendo esclusivamente un elemento di valutazione al pari degli altri per l'attivazione e la cessazione del percorso. In via prioritaria, per motivi esclusivamente riabilitativi e di finalizzazione della borsa lavoro ad un futuro inserimento lavorativo (dimissione graduale e protetta), verranno valutate le istanze afferenti alla fascia di età tra i 18 e 55 anni. L'attivazione delle borse-lavoro non determina instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro.

ART.6

Incompatibilità

Le borse lavoro sono incompatibili con qualsiasi altra attività di lavoro dipendente o autonomo, compresa quella da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Brevi rapporti lavorativi possono costituire causa di sospensione della borsa lavoro, nei termini massimi annuali previsti dal successivo art. 10. La partecipazione a stage, corsi, tirocini formativi e borse di studio non costituisce di per sé condizione di incompatibilità ed il Centro di Salute Mentale valuterà la possibilità di mantenere o meno l'utente in borsa lavoro. In caso di stage, corsi, tirocini formativi e borse di studio retribuiti la sospensione, per il periodo massimo come sopra determinato, è obbligatoria. Superato tale periodo dovrà procedersi alla cessazione della borsa lavoro psichiatrica. Resta ferma la compatibilità con la percezione del "reddito di cittadinanza" e/o la pensione di invalidità civile eventualmente spettante, mentre non sono inseribili gli utenti che percepiscono indennità di accompagnamento o assegni per invalidità lavorative dovute a cause incompatibili con le attività della borsa lavoro.

La richiesta di attivazione di Borsa Lavoro deve essere accompagnata da una valutazione sociale (Modello C) unitamente all'allegato Modello B.

ART.7

La collaborazione necessaria con soggetti esterni

Lo svolgimento della borsa lavoro si basa sul legame collaborativo con il soggetto pubblico o

privato resosi disponibile all'accoglienza, col quale va stabilito un rapporto predefinito alla stregua di condizioni e modalità uniformi, che garantiscano il rispetto della normativa e dei provvedimenti adottati in materia. A tal fine i Centri di Salute Mentale:

- sostengono una costante iniziativa diretta ad instaurare i contatti indispensabili con le realtà produttive, commerciali, istituzionali, associative del contesto territoriale di riferimento;
- verificano e valutano i requisiti soggettivi e ambientali delle aziende ed enti interessati, oltre alle peculiari caratteristiche che determinano la rispondenza del contesto lavorativo alle esigenze funzionali ed operative della borsa lavoro;
- promuovono la sottoscrizione di protocolli d'intesa con coloro che presentino i requisiti del caso, utilizzando lo schema fornito dalla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale.

I protocolli d'intesa, da predisporre secondo l'allegato schema (Modello D), sono sottoscritti dal Direttore Generale o da un suo delegato e dal responsabile legale dell'ente ospitante, entro i limiti del budget.

Il Centro di Salute Mentale trasmette alla Direzione del Dipartimento, gli elementi necessari alla attivazione della borsa, tenendo in considerazione i tempi tecnici necessari per la sua formalizzazione.

I provvedimenti di inserimento non potranno adottarsi se non previa sottoscrizione del protocollo stesso.

ART.8

Procedimenti e competenze.

All'esito della valutazione, operata secondo il disposto dell'art 5 del presente Disciplinare, il Centro di Salute Mentale potrà ritenere che il profilo dell'utente non sia idoneo per l'inserimento nei percorsi in argomento ovvero, pur ritenendo l'idoneità del profilo, che l'utente non possa essere inserito per mancanza degli ulteriori presupposti, per situazioni di incompatibilità ovvero per altre cause (es. il numero di utenti già inseriti ha raggiunto la massima capienza). In tali ipotesi il Centro di Salute Mentale provvede a comunicare formalmente all'interessato, entro 10 giorni, l'esito negativo.

Nel caso in cui siano soddisfatti i criteri di cui all'art. 5, non sussistano incompatibilità ai sensi dell'art. 6 e sia attivo un protocollo d'intesa come da art. 7 del presente Disciplinare, il Centro di Salute Mentale trasmette la propria proposta di inserimento alla Direzione del Dipartimento, fornendo tutti gli elementi utili all'autorizzazione all'inserimento ed indicando una data presuntiva per l'attivazione della borsa. In ogni caso, il Centro di Salute Mentale trasmette

unitamente alla proposta: la dichiarazione di disponibilità (Modello A), la scheda individuale dell'utente (Modello B), debitamente compilata e sottoscritta e infine la richiesta al Direttore del DSM (Modello C).

La proposta di inserimento del Centro di Salute Mentale deve pervenire alla Direzione del Dipartimento almeno trenta giorni prima della data presuntiva di attivazione indicata, in ragione dei tempi tecnici necessari all'adozione dell'autorizzazione. In ogni caso la data di inserimento è quella stabilita dal provvedimento di autorizzazione della Direzione del DSM che comunica agli uffici aziendali competenti, con congruo anticipo rispetto alla data presunta di inizio, i dati utili per l'attivazione delle coperture assicurative INAIL e RCT.

Data la particolare natura e finalità delle borse in questione e la loro dimensione riabilitativa, il provvedimento di inserimento in borsa lavoro è portato a conoscenza dell'utente mediante diretta consegna di copia dello stesso da parte del Centro di Salute Mentale interessato.

ART.9

Svolgimento della borsa lavoro

Le borse lavoro comportano l'inserimento dell'utente nel contesto lavorativo della ditta o dell'ente per la gestione delle mansioni previste dal programma riabilitativo personalizzato. Di norma l'utente è tenuto a svolgere la propria attività per un orario non inferiore alle 40 ore mensili articolate in 10 ore settimanali. Il programma, anche in relazione alla situazione clinica individuale, può prevedere un impegno che va da un minimo di 40 ad un massimo di 80 ore mensili, articolate su almeno 2 giorni lavorativi nella settimana e con un limite massimo giornaliero di 5 ore.

Il C.S.M. si fa carico del continuo monitoraggio sull'andamento della borsa, mantenendo una relazione costante con il soggetto presso il quale è inserito l'utente. L'attuazione, l'andamento e la gestione dei singoli percorsi sono sotto la conduzione e la responsabilità dei Centri di Salute Mentale, che sono tenuti alla rivalutazione semestrale del programma, sentita l'equipe multidisciplinare di cui al successivo art. 14. La borsa lavoro verrà monitorata e verificata in modo sistematico dagli operatori designati del CSM attraverso:

- incontri periodici di verifica (ogni due mesi) con il datore di lavoro;
- incontri individuali con il borsista a cadenza mensile;
- incontri tra tutor aziendale, utente e operatori del CSM in caso di necessità.

Al termine del percorso riabilitativo il Centro di Salute Mentale accompagna l'utente in una fase di dimissione graduale e protetta ad altre forme di supporto assistito disponibili.

ART.10

Cessazione e sospensione

Nel caso di assenze, giustificate o meno, protratte e ripetute nel tempo, che compromettano il buon esito del percorso progettuale, così come ogni qualvolta non sussistano più le condizioni per la prosecuzione, su indicazione formale e motivata del Centro di Salute Mentale la Direzione del Dipartimento, acquisiti gli elementi e le informazioni ritenute utili, dichiara la cessazione del percorso riabilitativo. Successivamente al provvedimento di cessazione è possibile sostituire l'utente cessato con altro utente o ricollocarlo presso altro contesto lavorativo quando risulti alternativa possibile. Nel caso in cui l'utente decida di rinunciare, il Centro di Salute Mentale competente ne dà immediata comunicazione alla Direzione del Dipartimento per i provvedimenti conseguenziali. In presenza di motivi ostativi al buon proseguimento della borsa lavoro, che tuttavia non si ritengano tali da procedere alla cessazione, il Centro di Salute Mentale sospende la borsa, dandone formale comunicazione alla Direzione del Dipartimento. La sospensione non comporta la sostituzione con inserimento di altro utente, quindi il borsista sospeso permane nel percorso riabilitativo in attesa di una possibile riattivazione. La sospensione della borsa non può complessivamente superare tre mesi nel corso dell'anno. Superato tale periodo dovrà addivenirsi alla cessazione della borsa. Per i medesimi motivi richiamati dall'art. 8, anche il provvedimento di cessazione è portato a conoscenza dell'utente mediante diretta consegna di copia dello stesso da parte del Centro di Salute Mentale interessato e all'ente ospitante da parte della direzione del DSM.

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati i criteri per la cessazione:

- scadenza dei termini massimi di rinnovo;
- assunzione da parte dell'Ente/Azienda;
- incompatibilità;
- decisione dell'utente di non proseguire il percorso;
- valutazione da parte dell'équipe dell'inadeguatezza del percorso;
- decisione da parte dell'Ente/Azienda di non proseguire la collaborazione.

ART.11

Durata e rinnovo

Le borse-lavoro hanno durata annuale, sono rinnovabili altri due anni fino a un massimo di tre anni consecutivamente. La scelta di porre termine alla durata è dettata dalla necessità di evitare forme di cronicizzazione e assistenzialismo stimolando, invece, i processi di integrazione nel contesto socio-lavorativo, la fuoriuscita dal circuito psichiatrico e l'ingresso in borsa lavoro di nuovi utenti che altrimenti sarebbero esclusi dalla possibilità di effettuare tale esperienza

riabilitativa. Alla scadenza di ogni anno di borsa lavoro il competente Centro di Salute Mentale inoltra la proposta per l'eventuale rinnovo, corredata di tutti gli elementi, dati e documentazioni che descrivano l'andamento del percorso individuale dell'utente. La proposta deve pervenire alla Direzione del Dipartimento almeno 30 giorni prima della scadenza. La Direzione autorizza il rinnovo, in considerazione di quanto prodotto dal Centro di Salute Mentale fino ad un massimo di tre anni consecutivi. Le borse lavoro in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Disciplinare si intenderanno in scadenza al termine delle stesse, e comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2023.

ART.12

Presupposti per l'erogazione e relativo procedimento

All'utente impegnato nella borsa-lavoro è corrisposta una indennità di partecipazione pari a €. 340,69 per continuità rispetto a quanto applicato finora in esecuzione della DGR n. 178/2018, al netto dell'Assicurazione INAIL e Responsabilità verso terzi che saranno stipulate direttamente dalla ASL.

Tale importo va riferito alla presenza giornaliera dell'utente presso l'ente ospitante per almeno 2 giorni alla settimana e minimo 40 ore al mese.

All'effettuazione di orari superiori a 40 ore mensili non può conseguire l'erogazione di un compenso superiore a quello stabilito dal precedente comma. Delle ore eccedenti le 40 ore mensili, fino ad ulteriori 40 ore e nel limite complessivo di 80 ore mensili, decurtate le ore che valgano quale recupero ai sensi del successivo art. 13, la ditta o l'ente ospitante con propria autonoma iniziativa, può farsi totale carico, come previsto dal precedente art. 6, provvedendo a termini di legge ad ogni obbligo retributivo, assicurativo, previdenziale e contributivo, con esclusione di qualsiasi onere a carico della ASL.

Il procedimento per la liquidazione ed il pagamento delle indennità di partecipazione spettanti ai borsisti avverrà nel modo seguente:

- l'ente/azienda presso cui è inserito il borsista comunica al Centro di Salute Mentale, entro i 5 giorni successivi al mese cui si riferiscono, le presenze rilevate (modello E) attestando l'effettuazione delle ore prestate (modello F);
- il Centro di Salute Mentale, riscontrato quanto comunicato dall'ente/azienda ospitante, compila e sottoscrive l'Allegato F per le parti di competenza, chiedendo la liquidazione dell'importo spettante all'Ufficio Amministrativo del DSM, alla quale dovrà far pervenire la suddetta documentazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce.

Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, esaminata la documentazione ricevuta ed esperita la relativa istruttoria, autorizza la liquidazione degli importi dovuti per la mensilità, dando mandato al competente Ufficio ASL di effettuare i pagamenti nei termini di legge dal ricevimento della documentazione.

I versamenti possono avvenire in favore dell'ente/azienda che attua l'inserimento, che poi provvederà ad erogare le somme al borsista, ovvero avvengono direttamente in favore del borsista con accredito nominale presso l'Istituto Tesoriere ASL o al conto corrente personale. La scelta tra le modalità di erogazione va operata in ragione delle motivazioni specifiche che emergano nei singoli casi, tenendo conto di particolari esigenze soggettive, di difficoltà concrete per la modalità d'erogazione indiretta o di altri elementi riguardanti la singola vicenda che possano influire sul buon fine del percorso riabilitativo.

Nel caso si propenda per l'erogazione in forma diretta all'utente occorrerà darne specificazione con apposita clausola inserita nel protocollo d'intesa.

ART.13

Disciplina delle assenze

L'utente borsista può usufruire, senza decurtazioni dal sussidio, in aggiunta alle assenze fisiologiche settimanali, di ulteriori 20 gg all'anno di riposo, fruibili anche continuativamente.

Nel caso in cui il paziente sia ospitato in struttura a totale carico sanitario l'erogazione della indennità di partecipazione sarà sospesa d'ufficio.

Le assenze per malattia, se giustificate tramite produzione di idonea documentazione, proveniente dal medico di medicina generale o da specialista di struttura pubblica o convenzionato, non comportano la cessazione della borsa né la sospensione dell'indennità se non superiori, complessivamente, a 120 gg. all'anno, anche non continuativi.

Nel caso in cui debba procedersi invece - per le motivazioni suddette - alla decurtazione del compenso, questo sarà erogato in proporzione alle ore effettivamente rese.

Inoltre, le ore oggetto di decurtazione potranno essere recuperate nei mesi successivi, entro il limite complessivo di 80 ore mese.

ART.14

Nuclei Operativi

Al fine di realizzare una rete di opportunità e di garanzie per l'integrazione lavorativa, orientate al progetto di vita degli utenti presi in carico, i Dipartimenti di Salute Mentale promuovono rapporti ed azioni condivise con i soggetti istituzionali (Regioni, Enti locali, ASP, Distretti Sanitari di Base) ed i soggetti sociali (mondo del lavoro, terzo settore, centri per l'impiego) del

territorio di rispettiva competenza. A tal fine sono costituiti presso ognuno di essi dei Nuclei Operativi. I Nuclei Operativi sono costituiti da un'equipe multidisciplinare composta da uno psichiatra, uno psicologo, un tecnico della riabilitazione psichiatrica (ove presente), un assistente sociale, un dirigente di comunità (ove presente) ed un referente delle associazioni di familiari dell'utenza (ove presente).

ART.15

Rendicontazioni

I Centri di Salute Mentale trasmettono alla Direzione del Dipartimento Salute Mentale, entro il 30 novembre di ogni anno, unitamente alle proposte di borsa lavoro degli utenti, come stabilito all'articolo 3, una relazione che illustri l'andamento generale delle borse lavoro presso il rispettivo contesto unitamente a compiuta relazione circa gli esiti clinici per ciascun utente del percorso riabilitativo seguito, eventualmente proponendo all'esito dello stesso soluzioni alternative di supporto assistito.

ART.16

Disposizioni finali e di rinvio

Il presente Disciplinare dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni precedente disposizione adottata in materia di borse lavoro per l'utenza psichiatrica.

ALLEGATI

A DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL'INSERIMENTO

B SCHEDA INDIVIDUALE UTENTE

C RICHIESTA ATTIVAZIONE

D SCHEMA PROTOCOLLO INTESA

E SCHEDA RILEVAZIONE ORARI MENSILI

F NULLA OSTA EROGAZIONE INDENNITA'